

STATUTO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MAREMMA DI CAORLE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CAORLE VE VIA DELL'ARTIGIANO 9

Codice fiscale: 00709960272


Numero Rea: VE - 145371

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " B "
al N. 80796rep.
N. 30865 "CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"



TITOLO I° - RAGIONE SOCIALE - SEDE - DURATA - SCOPO - CAPITALE

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti della legge 21 maggio 1981 n. 240 e dell'articolo 2615/ter del C.C. è costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: **"CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE - Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, con sede in Caorle.

Art. 2 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.3 - La società, nell'osservanza dello spirito consortile di cui all'art. 2602 C.C. ha per oggetto:

- a) la direzione, la gestione e la promozione, mediante organizzazione comune, di iniziative e di attività economiche connesse o dipendenti dal turismo, anche allo scopo della loro razionalizzazione e la valorizzazione del territorio;
- b) la gestione e manutenzione di beni e servizi di interesse pubblico, anche demaniali, e tra questi, in primis, la gestione diretta e/o indiretta degli arenili di Caorle;
- c) la costruzione e la gestione di parcheggi, campeggi, stabilimenti balneari ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo ed alla produzione e commercializzazione dei servizi turistici nel rispetto della legislazione regionale.

La società, che non ha scopo di lucro, potrà altresì gestire attività ricettive, pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio al minuto e all'ingrosso e ogni altra attività commerciale connessa con il settore turistico.

La società manterrà rapporti con la Provincia di Venezia, la Regione Veneto e con gli altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni interessati al turismo, al commercio, all'artigianato e all'attività alberghiera.

A tali effetti la società ha funzione di collegamento tra i propri soci e tra i propri soci e gli Enti di cui sopra per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- I. promuovere studi ed iniziative atte a favorire il risanamento, la conservazione e l'arricchimento dell'arenile della marina di Caorle nonché del patrimonio ecologico del litorale stesso al fine di una migliore balneazione;
- II. svolgere attività promozionali al fine di diffondere la conoscenza del luogo e favorire l'afflusso turistico;
- III. organizzare e gestire le spiagge in modo unitario; aumentare la ricettività degli arenili e gli impianti; organizzare quelle attività sussidiarie che permettano una più razionale gestione e utilizzazione degli arenili stessi;
- IV. determinare la linea di condotta che ciascun consorziato deve tenere

per la realizzazione dell'interesse comune e assicurarne l'osservanza. Le modalita' esecutive per il raggiungimento degli scopi statutari sono fissate in appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

La societa' potra' compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia direttamente, sia tramite terzi, sia per conto di terzi, compreso l'affitto di azienda e la locazione di immobili; potra' assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e/o interessenze anche in fase di costituzione, in altre societa' di capitali, enti e consorzi pubblici e privati aventi oggetto analogo, complementare o connesso al proprio, comunque non in via prevalente ne' ai fini di collocamento e con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico: potra' altresì concedere garanzia, sotto qualsiasi forma, nei limiti consentiti dalla legge.

Restano in ogni caso precluse le attivita' di intermediazione mobiliare elencate all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, le attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio secondo le previsioni di cui all'art. 18 della legge 216/1974 e successive modificazioni, le attivita' riservate agli intermediari finanziari abilitati ai sensi del decreto legislativo 385/1993, le attivita' di raccolta del risparmio presso il pubblico.

Art. 4 - Al Comune di Caorle è riservato il diritto di prelazione in caso di vendita dei beni immobili e mobili sociali conseguente all'eventuale scioglimento o cessazione dell'attività della società. Detto diritto dovrà essere esercitato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'offerta inviata dalla Società a mezzo biglietto raccomandato con avviso di ricevimento.

Art.5 - Il capitale sociale è di Euro 365.430,00 (trecentosessantacinquemilaquattrocentotrenta/00) ed è suddiviso in n. 14.055 (quattordicimilacinquantacinque) quote da nominali Euro 26,00 (ventisei/00) ciascuna ai sensi dell'art.2474 del C.C..

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge.

Art.6 - Possono essere soci della società consortile, oltre al Comune di Caorle e la Provincia di Venezia, soltanto persone fisiche o società titolari di piccole e/o medie imprese operanti in Caorle e quindi a titolo esemplificativo: gli albergatori, i gestori di pubblici esercizi, bar, ristoranti, gli affittacamere e i locatori di appartamenti ammobiliati, purché imprenditori, i gestori di stabilimenti bagni, i gestori di posti di ristoro negli arenili, le cooperative di bagnini, i titolari di campeggi e villaggi turistici e coloro i quali, anche se non appartenenti alle predette categorie od organismi, siano titolari di media o piccola impresa operante nel settore commerciale, turistico, alberghiero di Caorle o comunque quei soggetti che svolgano attività connesse con il turismo balneare di Caorle e/o che per tali loro attività abbiano interesse all'utenza degli arenili in proprio e/o per la loro clientela.

La cessione di quote a nuovi soci, così come la costituzione dell'usufrutto sulle stesse, saranno efficaci nei riguardi della società solo previa

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e dopo l'annotazione nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda di cessione di quote a nuovi soci non venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo deve indicare al socio aspirante alienante persona o società idonea e disposta ad acquistare la quota o le quote a parità di condizioni rispetto a quelle proposte dall'alienante.

Art. 7 - Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiori a 26,00 (ventisei/00) Euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di 26,00 (ventisei/00) Euro.

Le quote sociali complessivamente sottoscritte da ciascun socio non possono superare il 12% (dodici per cento) del capitale sociale.

Fermo restando il limite minimo di 26,00 (ventisei/00) Euro, la divisibilità delle quote è regolata dall'art.2468 C.C.

Art. 8 - Il recesso del socio è regolato dall'art.2437 del C.C. e dai seguenti patti.

Il valore di rimborso della quota è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I criteri per il calcolo del valore della quota sono determinati dai dati emergenti dalla contabilità, ammettendo fin d'ora che il valore dell'avviamento e delle plusvalenze latenti non possono superare quattro volte l'utile netto medio di bilancio degli ultimi tre esercizi chiusi all'atto della dichiarazione di recesso.

TITOLO II° - ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Art.9 - Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 10 - L'Assemblea delibera:

in sede ordinaria:

- a) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e delle altre cariche sociali, fissandone l'eventuale compenso;
- b) le direttive generali per il raggiungimento delle finalità della Società Consortile;
- c) l'ammontare delle varie forme di partecipazione ed eventuali contribuzioni da versare da parte dei soci;
- d) l'approvazione del bilancio e delle relazioni.

in sede straordinaria:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento della Società e i provvedimenti relativi.

Art.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su deliberazione del Consiglio stesso, nella sede del Consorzio o in altra sede idonea purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o comunque opportuno nell'interesse dei consorziati, o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto del capitale sociale ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione verrà fatta con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno e la indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione, che non possono comunque avvenire nello stesso giorno. Sono comunque valide le Assemblee in qualsiasi modo convocate, purché vi partecipino tutti i Soci, in proprio o per delega, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale al completo.

Art.12 - RAPPRESENTANZA

Salvo quanto previsto nei successivi commi, i soci che hanno diritto a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare unicamente da altro socio.

I soci persone fisiche potranno farsi rappresentare in assemblea dal coniuge o da parenti in linea retta e da collaterali sino al secondo grado.

I soci diversi dalle persone fisiche, qualora non intervenga il legale rappresentante potranno essere rappresentati per delega da altri componenti dell'organo amministrativo oppure, in caso di organo monocratico, da un proprio socio.

In tutti i casi il delegato non potrà essere portatore di più di una delega.

Si applicano comunque le limitazioni previste dall'art.2372, V comma, C.C..

Art. 13 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto in seno all'Assemblea ad un voto per ogni quota di 26,00 (ventisei/00) Euro posseduta.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vice Presidente.

Nel caso che siano entrambi assenti od impediti sarà presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano presente.

Art.15 - COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera regolarmente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le Assemblee straordinarie deliberano validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e più della metà del capitale sociale in seconda convocazione.

Art.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da sette a undici membri. Gli Amministratori dovranno essere soci o rappresentanti di società o di persone giuridiche socie.

A parziale deroga di quanto sopra e ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2476 VIII° comma, 2383 I° comma, 2449 e 2450 del C.C. viene conferita al Comune di Caorle e alla Provincia di Venezia la facoltà di

*per delega
consorzio*



nominare un amministratore per ciascuno, anche privi dei requisiti di cui sopra, purchè operatori turistici di Caorle, ferma restando la facoltà per detti Enti di partecipare in qualità di soci alla nomina degli altri amministratori.

Si applicano la norme di cui all'art. 2449 C.C. e seguenti.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili;

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un presidente, un Vice Presidente, e uno o più Consiglieri delegati per l'espletamento di talune attribuzioni determinate dal Consiglio stesso.

Art.17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione della societa', salvo quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e a solo titolo esemplificativo, compete al Consiglio di Amministrazione di:

- a) decidere l'ammissione di nuovi soci;
- b) provvedere alla gestione e all'amministrazione del Patrimonio sociale;
- c) programmare e realizzare le iniziative in ordine all'attuazione dei piani urbanistici relativi agli arenili del Comune di Caorle;
- d) vigilare sugli esatti adempimenti delle obbligazioni assunte nei confronti della societa' consortile da parte dei singoli soci accertando eventuali infrazioni allo Statuto ed applicando le relative sanzioni a carico degli inadempienti;
- e) ratificare gli atti adottati dal Presidente nei casi di necessita' e urgenza;
- f) elaborare le norme organizzative di funzionamento della societa' e stabilire di volta in volta le tariffe di contribuzione degli utenti per i servizi resi dalla societa', differenziando le tariffe, se del caso, fra utenti soci consorziati esercenti, non consorziati esercenti e solamente utenti non soci e non esercenti;
- g) deliberare affidamenti bancari per le necessita' finanziarie della societa' ai fini dell'oggetto sociale;
- h) convocare l'Assemblea quante volte lo ritenga opportuno, con propria delibera o su richiesta di tanti soci che rappresentino la parte del capitale sociale prevista dalla legge, quando nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- i) predisporre alla chiusura dell'esercizio il Bilancio di esercizio e le Relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto stabilito dalla vigente normativa civile e fiscale;
- j) predisporre e deliberare l'approvazione del programma di gestione entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente;
- k) nominare procuratori "ad negotia" per determinati specifici atti, prefissandone i poteri e le retribuzioni;
- l) compiere tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione



- che non siano espressamente demandati all'Assemblea e quindi potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in società, stabilendo il prezzo o la stima, convenire tutte le condizioni ed anche dilazioni nel pagamento del prezzo, rinunciare ad ipoteche legali, consentire alla iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; assumere partecipazioni ed interessenze o obbligare cambiariamente la società, trattare, stipulare e risolvere contrattualmente commissioni ed appalti, istituire filiali, agenzie e depositi, nominare procuratori, agenti e rappresentanti; contrarre mutui attivi e passivi, sottoponendo ad ipoteca ed a qualsiasi altro vincolo sia i beni mobili che immobili della società, anche con Istituti di credito fondiario, edilizio ecc., stabilendo tutte le condizioni e le modalità delle relative operazioni; compiere tutte le operazioni bancarie ivi compresa l'assunzione di fidi allo scoperto, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, Enti pubblici e di diritto pubblico, Istituti di credito e particolarmente dalla Banca d'Italia, dalle Tesorerie provinciali, dagli Uffici postali e Ferroviari, dalla Cassa depositi e prestiti; rilasciare quietanze e scarichi anche in via transattiva; stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa, Fiscale e speciale, nominando avvocati, procuratori e provvedendo, se e quando nel caso, alla loro revoca; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge;
- m) nominare e revocare i dipendenti della società consortile determinandone i compiti e dettando le norme e le modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni a loro affidate.

Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione vengono fatte constatare in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nel libro previsto dall'art. 2490 1° comma n. 3 C.C.-

Art.18 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art.19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente, rappresenta la società consortile nei confronti dei soci e dei terzi sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria con facoltà di promuovere azioni, procedere a istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

Il Presidente, o per esso il vice Presidente, può:

- a) emanare disposizioni generali per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio di

Amministrazione;

- c) attuare le delibere del consiglio di Amministrazione ed adempiere a tutti gli altri compiti allo stesso conferiti dall'Assemblea;
- d) sottoporre al Consiglio di Amministrazione fatti e circostanze che possono configurarsi come infrazioni alle norme statutarie e regolamentari.

Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE

Il controllo della Società per l'applicazione della legge e del presente statuto è affidato ad un collegio di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

Il Collegio funziona in applicazione degli articoli 2397 e seguenti del C.C..

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C.

I Sindaci resteranno in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al Comune di Caorle e alla Provincia di Venezia alternativamente è riservata la facoltà di nominare un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Il compenso annuale dei Sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, è determinato sulla scorta della tariffa dei dottori commercialisti vigente al momento della loro nomina.

Art.21 - RIMBORSO SPESE

Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno, indennità di carica o di presenza, da fissarsi annualmente con deliberazione dell'Assemblea e valevole sino a diversa determinazione della medesima.

TITOLO III° - BILANCIO

Art.22 - L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla predisposizione del bilancio di esercizio sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto in applicazione degli artt. 2423 e seguenti del C.C. e depositato presso la sede sociale nei termini previsti per l'esame e la relazione del Collegio Sindacale e per l'esame da parte dei Soci.

Nessun dividendo sussiste da attribuire ai soci sotto qualsiasi forma operando la società senza scopo di lucro e vigendo l'espresso divieto dell'art. 4 della legge 21 maggio 1981 n. 240.

Dagli eventuali utili sarà accantonata la quota a titolo di Riserva legale in conformità al disposto dell'art. 2430 del C.C., ed il resto verrà accantonato per essere reinvestito in iniziative sociali a norma dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240.

TITOLO IV° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 23 - In caso di scioglimento e liquidazione della società, ai sensi dell'articolo 2497 C.C., l'Assemblea straordinaria delibererà sulla destinazione delle eventuali eccedenze risultanti dalla liquidazione del patrimonio.

Art. 24 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del C.C. in materia di società consortili.

Luigi Berardo

Carlo...

